

in ogni acqua interna dolce ed in ogni acqua salmastra.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**11. 4.** Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, sostituire le parole: nelle acque interne e lagunari, con le seguenti: nelle acque fluviali, lacustri e nelle lagune.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**11. 5.** Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, sostituire le parole: nelle acque interne e lagunari, con le seguenti: nelle acque dolci di fiume, di lago e nelle acque salmastre delle lagune.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**11. 7.** Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, sostituire le parole: nelle acque interne e lagunari, con le seguenti: nelle acque dolci interne e nelle acque salmastre lagunari.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**11. 6.** Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, sostituire le parole: nelle acque interne e lagunari, con le seguenti: nelle acque dolci e salmastre.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**11. 9.** Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, dopo le parole: acque interne, aggiungere le seguenti: fluviali e lacustri.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**11. 2.** Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, dopo la parola: acque aggiungere la seguente: fluviali.*

**11. 3.** Galli, Liotta.

*Al comma 1, ostituire le parole: e lagunari, con le seguenti: dolci e nelle lagune.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**11. 8.** Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, dopo le parole: pesca costiera aggiungere le seguenti: pesca professionale.*

**11. 1.** Teresio Delfino, Volontè.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed alle imprese che praticano l'acquacoltura in acque interne, marine e salmastre.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**11. 10.** Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed alle imprese operanti nei settori dell'acquacoltura in acque dolci e salmastre e della maricoltura.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**11. 11.** Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

**(A.C. 7328-bis-B – sezione 11)**

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## ART. 12.

*(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione  
di Consorzi).*

1. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione, di cui al comma 2-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonché dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Sopprimerlo.*

**12. 2.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

**(A.C. 7328-bis-B – sezione 12)**

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## ART. 13.

*(Regime fiscale agevolato per le nuove inizia-  
tive imprenditoriali e di lavoro autonomo).*

1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da

altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al 40 per

cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 13.

*(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo).*

*Al comma 1, sostituire le parole: pari al 10 per cento con le seguenti: pari all'1 per cento.*

\* **13. 1.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, sostituire le parole: al 10 con le seguenti: all'1.*

\* **13. 2.** Possa, Alessandro, Conte, Liotta.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Nel caso di imprese, aggiungere la seguente: familiari.*

**13. 3.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 60 milioni o un ammontare di ricavi con le seguenti: 60 milioni e un ammontare di ricavi.*

**13. 4.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis) il contribuente disponga di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.*

**13. 5.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis). L'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, su richiesta dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato previsto al comma 1, presta l'assistenza necessaria per gli adempimenti tributari, predisponendo la dichiarazione e liquidando le imposte in base alla documentazione e ai dati comunicati dal contribuente.*

\* **13. 6.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis) L'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, su richiesta dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato previsto al comma 1, presta l'assistenza necessaria per gli adempimenti tributari, predisponendo la dichiarazione e liquidando le imposte in base alla documentazione e ai dati comunicati dal contribuente.*

\* **13. 7.** Pace, Antonio Pepe, Contento.

*Sopprimere il comma 4.*

**13. 8.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**13. 9.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 4, sostituire le parole: munirsi di con: avere accesso ad.*

**13. 10.** Pace, Contento, Antonio Pepe.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a lire seicentomila con le parole: non superiore a lire ottocentomila.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**13. 11.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: concorrenza di lire sostituire la parola: seicentomila con la parola: ottocentomila.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**13. 12.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: , in particolare,.*

**13. 14.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 9, dopo le parole: Ministero delle Finanze aggiungere le seguenti: « , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge »;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dettate le disposizioni, aggiungere le seguenti: per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze, con la determinazione della re-*

*munerazione dell'attività prestata ai sensi del comma 3 ».*

**13. 16.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 9, dopo le parole: Ministero delle Finanze aggiungere le seguenti: , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**13. 17.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 9, dopo le parole: Ministero delle finanze aggiungere le seguenti: da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**13. 18.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 9, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**13. 15.** Pace, Antonio Pepe, Contento.

*Al comma 9, dopo le parole: dettate le disposizioni aggiungere le seguenti: per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria.*

**13. 19.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 9, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del*

Ministero delle Finanze, con la determinazione della remunerazione dell'attività prestata ai sensi del comma 3.

**13. 20.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 9, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti:* comprese quelle relative alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze, con la determinazione della remunerazione dell'attività prestata ai sensi del comma 3.

**13. 21.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 9, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti:* comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare.

**13. 22.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 9, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti:* comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato.

**13. 23.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 9, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti:* comprese quelle relative all'assistenza.

**13. 24.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 9, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti:* comprese

quelle relative alla comunicazione delle imposte da versare,.

**13. 25.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Il registro previsto dall'articolo 1129 del codice civile è istituito presso i comuni.

\* **13. 26.** Apolloni, Manzione, Ricci, Miraglia Del Giudice.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis).* Il registro previsto dall'articolo 1129 del codice civile è istituito presso i comuni.

\* **13. 27.** Chiappori, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

#### **(A.C. 7328-bis-B – sezione 13)**

#### **ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

#### **ART. 14.**

*(Regime fiscale delle attività marginali).*

1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i

compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati

dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta;

c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 7. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore

a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

10. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 14.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 120 milioni.*

**14. 12.** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di lire con le seguenti: 100 milioni di lire.*

#### **Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.**

**14. 3.** Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.*

**14. 11.** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 95 milioni.*

**14. 10.** Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Liotta.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 90 milioni.*

**14. 9.** Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Liotta.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 85 milioni.*

**14. 8.** Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Liotta.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni.*

**14. 7.** Faustinelli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 75 milioni.*

**14. 6.** Balocchi, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni.*

**14. 5.** Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 65 milioni.*

**14. 4.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.*

**14. 2.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: minimi di riferimento.*

**14. 13.** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: dopo aver fino alla fine del periodo.*

**14. 14.** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ai fini dell'ammissione al regime.*

**14. 15.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: domanda con istanza.*

**14. 16.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: gennaio con febbraio.*

**14. 17.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: gennaio con le seguenti: 15 febbraio.*

**14. 18.** Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 1° febbraio.*

**14. 24.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 15 febbraio.*

**14. 23.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 28 febbraio.*

**14. 22.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 1° marzo.*

**14. 21.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 3 secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 15 marzo.*

**14. 20.** Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 20 marzo.*

**14. 19.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: di imprese è aggiunta la seguente: familiari.*

**14. 26.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 5, sopprimere la lettera a).*

**14. 27.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 5, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi e i ricavi risultano raddoppiati da almeno due anni consecutivi.

**14. 28.** Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 5, alla lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: del quaranta per cento.*

**14. 31.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 5, alla lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: del trenta per cento.*

**14. 30.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**14. 32.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**14. 33.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 5, alla lettera b), sostituire la parola: cinquanta, con: sessantacinque.*

**14. 37.** Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 5, alla lettera b), sostituire la parola: cinquanta, con: sessanta.*

**14. 36.** Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 5, alla lettera b), sostituire la parola: cinquanta, con: cinquantacinque.*

**14. 35.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 5, sopprimere la lettera c).*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.**

**14. 34.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 5, alla lettera c), sostituire la parola: gennaio, con: marzo.*

**14. 39.** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 5, alla lettera c), sostituire la parola: gennaio, con: febbraio.*

**14. 38.** Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**14. 40.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.*

**14. 41.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: munirsi di, con: avere accesso ad.*

**14. 42.** Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento.

*Sopprimere il comma 8.*

**14. 43.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 8, primo periodo sopprimere le parole di cui al comma 7.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**14. 44.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: seicentomila, con le seguenti: centomila.*

**14. 49.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: seicentomila, con le seguenti: duecentomila.*

**14. 48.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: seicentomila, con le seguenti: trecentomila.*

**14. 47.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: seicentomila, con le seguenti: quattrocentomila.*

**14. 46.** Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: seicentomila, con le seguenti: cinquecentomila.*

**14. 45.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: seicentomila, con le seguenti: unmilione.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**14. 50.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 8, terzo periodo, sostituire la parola: seicentomila, con la seguente: un milione.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**14. 51.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 8, ultimo periodo, sopprimere le parole: non è rimborsabile.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**14. 52.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 11, dopo le parole: Ministero delle finanze, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**14. 53.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 11, dopo le parole: delle finanze, aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.*

**14. 54.** Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

**(A.C. 7328-bis-B - sezione 14)**

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 16.**

*(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP).*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-*bis*, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi or-

ganismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 »;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: « relative agli apprendisti, » sono inserite le seguenti: « ai disabili »;

c) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;

b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;

c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;

d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.

4-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-*bis* sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale. »;

d) all'articolo 41, commi 2 e 3, le parole: « per il 1998 e 1999 », ovunque ricorrano, sono soppresse;

e) all'articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: « per gli anni 1998 e 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 1998 al 2002 » e al medesimo comma, la parola: « 2000 » è sostituita dalla seguente: « 2003 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

**(A.C. 7328-bis-B — sezione 15)****ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 17.**

*(Interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 17.**

*Sopprimerlo.*

\* **17. 1.** Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Sopprimerlo.*

\* **17. 2.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**17. 3.** Bono, Armani, Giancarlo Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: comunque.*

**17. 5.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5, con le seguenti: di assolvere gli obblighi tributari, applicando le aliquote ordinarie al patrimonio netto delle società.*

**17. 6.** Giancarlo Giorgetti, Galli, Liotta.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: eventualmente.*

**17. 7.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: si intendono, con la seguente: sono.*

**17. 8.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e loro consorzi.*

**17. 4.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché in caso di decorrenza dei benefici fiscali.*

**17. 9.** Giancarlo Giorgetti, Liotta.

**(A.C. 7328-bis-B – sezione 16)**

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**CAPO IV  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI FISCALITÀ SUGLI IMMOBILI**

**ART. 18.**

*(Modifica alla disciplina  
dei versamenti ICI).*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno».

2. Al comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole:

« Fino all'anno di imposta 1999 », sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'anno di imposta 2000 ».

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario ».

4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d'imposta 1994 e successive.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 18.**

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**18. 1.** Conte.

*Sopprimere il comma 2.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**18. 2.** Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Sopprimere il comma 2.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**18. 3.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Sopprimere il comma 4.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**18. 4.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 1994 con la seguente: 1995.*

**18. 5.** Giancarlo Giorgetti, Galli, Liotta.

**(A.C. 7328-bis-B – sezione 17)**

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 19.

*(Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale).*

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1, con addebito nel rendiconto annuale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

*(Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale).*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**19. 1.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**19. 4.** Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Sopprimere il comma 1.*

**19. 3.** Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Sopprimere il comma 2.*

**19. 2.** Possa, Alessandro Rubino, Conte.

**(A.C. 7328-bis-B – sezione 18)**

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 20.

*(Semplificazione per l'INVIM decennale).*

1. Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e successive modificazioni, per i quali il decennio si compie tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dell'imposta INVIM decennale, un'imposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con l'applicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.

2. Per gli immobili suscettibili di destinazione edificatoria l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta INVIM di cui agli articoli

2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

3. Per gli immobili assoggettati all'imposta INVIM straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per la medesima imposta straordinaria. In tal caso è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi di esclusione dell'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 20

*(Semplificazione per l'INVIM decennale).*

*Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:*

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è dovuta fino al 31 dicembre 2000, se entro tale data è maturato il decennio.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**20. 1** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Sopprimere il comma 1:*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**20. 2.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Al comma 1, sostituire le parole da: Per gli immobili, fino a: 31 dicembre 2002, con le seguenti: Ai fini del pagamento dell'INVIP, maturata dal 1° gennaio e il 31 dicembre 2002,*

**20. 3.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 3 del, con la seguente: al.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**20. 4.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'INVIM non è dovuta sugli immobili trasferiti a titolo oneroso per essere adibiti ad abitazione principale. Alle minori entrate per i comuni si provvede con l'incremento dei trasferimenti erariali a carico del bilancio dello Stato.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**20. 5.** Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

*Sopprimere il comma 2.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**20. 6.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

*Sopprimere il comma 3.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**20. 7.** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.